

# Danni durante i lavori, chi è il responsabile?

---

18 Ottobre 2018

Il committente è responsabile dei danni causati dalla “cosa” su cui vengono effettuati dei lavori. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 23442/2018.

## **Responsabilità per i danni durante i lavori**

In caso di danni subiti da terzi nel corso dell’esecuzione di un appalto, hanno spiegato i giudici, bisogna distinguere tra i danni derivanti dalla **attività dell’appaltatore** e i danni derivanti dalla **cosa oggetto dell’appalto**.

Nel primo caso, la responsabilità ricade sull’**appaltatore**, cioè sul soggetto che sta realizzando o ha realizzato i lavori dal momento che opera in autonomia rispetto al committente. In una simile ipotesi, il committente viene chiamato in causa solo se il danneggiato dimostra una sua ingerenza nei lavori o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo.

Nel secondo caso, anche se i danni sono determinati dalle modifiche e dagli interventi posti in essere dall’appaltatore, ne risponde anche il committente perché “l’appalto e l’autonomia dell’appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente”. Per essere esonerato da ogni responsabilità, il committente deve dimostrare che il danno si è verificato esclusivamente a causa dell’appaltatore, mentre non è sufficiente provare la stipulazione dell’appalto.

## **Danni durante i lavori, il caso**

Nel caso preso in esame dai giudici, l’apertura di un cantiere per la realizzazione di una bretella stradale aveva causato l’**allagamento** di un’abitazione. I lavori erano stati appaltati dal Comune.

Il Tribunale ordinario aveva considerato responsabile l’**impresa appaltatrice** dal momento che aveva svolto tutte le attività che poi avevano causato l’allagamento.

La Cassazione ha invece esteso la responsabilità al **committente**, cioè il Comune, data la sua posizione di garante della cosa affidata all’appaltatore, che può essere esonerato solo se il danno è provocato da un caso fortuito.

Le vicende che riguardano l’utilizzazione della cosa e l’affidamento ad un appaltatore dell’attività di manutenzione e/o di esecuzione di opere di modifica sulla stessa, hanno ribadito i giudici, rientrano sempre nell’esercizio dei **poteri del custode**.

Ciò non significa, ha concluso la Cassazione, che il committente non potrà mai essere esonerato dalla responsabilità per i danni arrecati a terzi dalla cosa in seguito alle modifiche a questa apportate dall’attività svolta dall’appaltatore, ma esclusivamente che sarà lui a dover **dimostrare** che l’attività dell’appaltatore sia di fatto qualificabile come caso fortuito.